



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA**

Decreto n. 112 /2019

Il Direttore Marittimo della Liguria,

- Visto** il dispaccio prot. n. 009312 in data 02 aprile 2019, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – DIV 2, avente per oggetto le tariffe per il servizio di pilotaggio, in vigore dal 1° Aprile 2019;
- Visto** Il dispaccio n° 9213 in data 1 Aprile 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – DIV 2, con il quale, nelle more della revisione definitiva dei criteri e dei meccanismi tariffari, viene stabilito che le tariffe di pilotaggio sono state definite in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2019;
- Visto** l’art. 91 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 121bis, 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- Visto** il proprio decreto n. 396/2016, in data 29 dicembre 2016, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio di pilotaggio per il porto di: “Genova Porto Commerciale – Voltri – Moltedo – piattaforma e monoboa”, per gli anni 2017 e 2018,

DECRETA

Articolo 1

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di **Genova Porto Commerciale – Voltri – Moltedo – piattaforma e monoboa**.

1) Servizio reso a bordo:

- 1.1 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa dell’articolo 1) 1.2, incrementata del 20,48%.
- 1.2 Per le navi adibite al trasporto di carichi liquidi e gassosi con zavorra segregata (S.B.T.): petroliere (Reg.CE n° 2978/94), chimichiere, gasiere, ecc:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	tariffa base € 2019-2020
0 - 500	239,52
501 - 1.000	243,10
1.001 - 2.000	244,89
2.001 - 3.500	255,05
3.501 - 5.000	307,61
5.001 - 7.000	502,33

7.001 - 10.000	708,40
10.001 - 15.000	990,32
15.001 - 20.000	1122,33
20.001 - 25.000	1217,30
25.001 - 30.000	1268,66
30.001 - 40.000	1328,99

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 210,25 Euro

1.3 Per le navi non adibite al trasporto di merci e/o passeggeri (navi da pesca, pontoni, rimorchiatori, ricerca scientifica, militari, ecc.):

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate tariffa base €
2019-2020

0 - 500	195,58
501 - 1.000	196,20
1.001 - 2.000	204,81
2.001 - 3.500	208,50
3.501 - 5.000	285,38
5.001 - 7.000	368,41
7.001 - 10.000	469,88
10.001 - 15.000	574,44
15.001 - 20.000	658,70
20.001 - 25.000	732,50
25.001 - 30.000	800,16
30.001 - 40.000	917,62

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 218,33 Euro

1.4 Per le navi adibite al trasporto di merci (minerali, carico generale, contenitori, rinfuse, bestiame, refrigerati, ecc.):

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate tariffa base €
2019-2020

0 - 500	180,20
501 - 1.000	181,43
1.001 - 2.000	190,05
2.001 - 3.500	193,12
3.501 - 5.000	263,85
5.001 - 7.000	340,73
7.001 - 10.000	434,21
10.001 - 15.000	530,16
15.001 - 20.000	608,27
20.001 - 25.000	677,15



25.001 - 30.000	738,65
30.001 - 40.000	847,52

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 201,11 Euro

1.5 Per le navi passeggeri "TP" da crociera:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate tariffa base €
2019-2020

0 - 500	178,98
501 - 1.000	179,59
1.001 - 2.000	188,20
2.001 - 3.500	191,28
3.501 - 5.000	262,00
5.001 - 7.000	337,65
7.001 - 10.000	430,52
10.001 - 15.000	527,08
15.001 - 20.000	603,34
20.001 - 25.000	671,61
25.001 - 30.000	733,12
30.001 - 40.000	840,75

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 199,89 Euro

1.6 Per le navi traghetto "TR (ro-ro)" per trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate tariffa base €
2019-2020

0 - 500	78,11
501 - 1.000	78,11
1.001 - 2.000	81,18
2.001 - 3.500	82,42
3.501 - 5.000	113,17
5.001 - 7.000	145,76
7.001 - 10.000	185,74
10.001 - 15.000	226,94
15.001 - 20.000	259,54
20.001 - 25.000	289,06
25.001 - 30.000	315,51
30.001 - 40.000	362,25

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 86,10 Euro



1.6bis Per le navi traghetto "TR (ro-ro)" per trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:


Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	tariffa base € 2019-2020
0 - 500	65,47
501 - 1.000	65,47
1.001 - 2.000	68,05
2.001 - 3.500	69,08
3.501 - 5.000	94,86
5.001 - 7.000	122,18
7.001 - 10.000	155,69
10.001 - 15.000	190,23
15.001 - 20.000	217,55
20.001 - 25.000	242,29
25.001 - 30.000	264,46
30.001 - 40.000	303,64

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 72,17 Euro

1.7 Per le navi traghetto "TR (ro-ro)-TP" :

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	tariffa base € 2019-2020
0 - 500	78,11
501 - 1.000	78,11
1.001 - 2.000	81,18
2.001 - 3.500	82,42
3.501 - 5.000	113,17
5.001 - 7.000	145,76
7.001 - 10.000	185,74
10.001 - 15.000	226,94
15.001 - 20.000	259,54
20.001 - 25.000	289,06
25.001 - 30.000	315,51
30.001 - 40.000	362,25

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT 86,10 Euro



1.7bis Alle navi traghetto "TR (ro-ro)-TP" con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	tariffa base € 2019-2020
0 - 500	65,47
501 - 1.000	65,47
1.001 - 2.000	68,05
2.001 - 3.500	69,08
3.501 - 5.000	94,86
5.001 - 7.000	122,18
7.001 - 10.000	155,69
10.001 - 15.000	190,23
15.001 - 20.000	217,55
20.001 - 25.000	242,29
25.001 - 30.000	264,46
30.001 - 40.000	303,64
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT	72,17 Euro

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	tariffa base € 2019-2020
0 - 500	41,20
501 - 1.000	51,66
1.001 - 2.000	61,51
2.001 - 3.500	62,55

2.2 Per le navi che possono avvalersi, limitatamente alla partenza, del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	tariffa base € 2019-2020
2.001 - 3.500	41,20
3.501 - 5.000	56,58
5.001 - 7.000	73,80



7.001 -	10.000	94,10
10.001 -	15.000	115,01
15.001 -	20.000	131,61
20.001 -	25.000	146,38
25.001 -	30.000	159,91
30.001 -	40.000	182,55

2.3 Monitoraggio/pilotaggio tramite VHF alle unità in servizio di bunkeraggio la tariffa base è pari a 1€.

NOTE:

- 1) I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969;
- 2) Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T) deve essere determinato come segue:
 - 2.1) applicando la formula "R.I.Na" – G.T. = K 1 V, dove V = 2,832 VLT (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na – Col. 2) e $K 1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$;
 - 2.2) qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na" a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "IMO": $GT = VE \times a$ dove $VE = L \times B \times H$

L= lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B= larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;


H= altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
Fino a 400	0,58
1000	0,43
5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31
150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.



Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sotto indicati coefficienti:

- | | |
|--|------|
| a) Traghetti passeggeri
(Passeggeri Ro-Ro Cargo Ferries) | 0,75 |
| b) Traghetti merci
(Ro – Ro Cargo General Cargo, Ro – Ro Cargo Container Ships, Ro – Ro Cargo Ferries, Ro – Ro Cargo Vehicles Carriers) | 0,75 |

Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi di cui all'articolo 1 comma 1.3 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

Articolo 5

Alle tariffe base di cui al precedente art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A – per fuori orario

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2);
- 4) Il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa di Ognissanti) cada di domenica.

B – per carichi pericolosi

- 1) Il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT);
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:



- a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
- a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C – per prestazioni effettuate con un secondo pilota:

il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

D – manovre senza macchina/movimenti

- per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1;
- per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E – pontoni con carichi eccezionali

per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Genova" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:

a) - se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	37,27
Per le navi da 2001 G.T. in poi	41,22

b) - se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	58,16
Per le navi da 2001 G.T. in poi	62,14

- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	96,58
Per le navi da 2001 G.T. in poi	104,48

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle tre ore a Genova e alle tre ore e trenta minuti a Multedo, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali;

- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	37,27
Per le navi da 2001 G.T. in poi	41,22

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

- 5) dopo che il pilota sia salito a bordo, qualora venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base nella zona Porto Vecchio e Bacino Lanterna fino alla testata Rubattino (esclusa); il 75% della tariffa base nella zona Bacino Sampierdarena dalla testata Rubattino all'Italsider; 50% della tariffa base a Multedo. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;
- 6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;
- 7) dopo che il pilota sia salito a bordo, qualora venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.



Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	96,58
Per le navi da 2001 G.T. in poi	104,48

Articolo 8

Sono inoltre dovuti i seguenti compensi supplementari per i pilotaggi di entrata di navi alla fonda nella rada esterna del porto:

a)- se il punto di fonda della nave è situato ad una distanza fino alle tre miglia fuori dal porto:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	104,48
Per le navi da 2001 G.T. in poi	121,43

b)- se il punto di fonda della nave è situato ad una distanza superiore alle tre miglia fuori dal porto:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	209,01
Per le navi da 2001 G.T. in poi	240,63

Articolo 9

I compensi di cui agli artt. 6, 7 e 8 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 5.

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali e, in particolare, del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.



Articolo 10

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il precedente n. 396/2016, in premessa citato, entra in vigore dal giorno 01 Aprile 2019.

Le tariffe indicate nel presente decreto sono stabilite in via transitoria fino alla data del 31 dicembre 2019.

Genova, 05.04.2019

IL DIRETTORE MARITTIMO
Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE

